

TITOLO II ORGANI

Art. 8
Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- (a) l'Assemblea;
- (b) il Consiglio di amministrazione;
- (c) il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente;
- (d) il Collegio sindacale;
- (e) il Direttore Generale.

**Art. 9**
Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti al precedente art. 7.

2. L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione;
- b) elegge due componenti effettivi e un supplente del Collegio sindacale e, fra i componenti effettivi eletti, il Presidente del Collegio sindacale;
- c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o ad una società di revisione, ai sensi del successivo art. 16;
- d) approva il bilancio consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 5;
- e) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
- f) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio;
- g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente ed al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dell'eventuale Comitato esecutivo;
- h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
- i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera a), per il perseguimento delle finalità statutarie;
- j) approva la relazione sulla gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di imballaggi, e il programma specifico di prevenzione e gestione, di cui all'art. 3, comma 11;
- k) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati al precedente art. 6.



Art. 12

Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di 10 componenti. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea, in rappresentanza dei consorziati nell'ordine:

- a) 3 componenti in rappresentanza della categoria Produttori;
- b) 3 componenti in rappresentanza della categoria Trasformatori;
- c) 1 componente in rappresentanza della categoria Utilizzatori;
- d) 3 componenti in rappresentanza della categoria Recuperatori e Riciclatori;
di cui:
 - d.1) almeno 1 componente in rappresentanza della sottocategoria Recuperatori;
 - d.2) almeno 1 componente in rappresentanza della sottocategoria Riciclatori.

2. Nella categoria b) i componenti dovranno essere espressione di aziende produttrici di almeno due tipologie di imballaggio differenti.

3. In caso di partecipazione al consorzio anche dei Recuperatori e Riciclatori, previo accordo con gli altri consorziati, dovrà essere garantita l'eguaglianza del numero dei consiglieri in rappresentanza della categoria Recuperatori e Riciclatori con quella della categoria Produttori. Al fine di garantire detta uguaglianza l'ultimo componente della categoria d) viene attribuito alla sottocategoria avente il maggior numero di imprese aderenti al Consorzio.

4. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

5. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito anche con un numero di componenti inferiore a 10 purché risultino eletti i consiglieri in rappresentanza delle categorie dei Produttori, dei Trasformatori anche se le

categorie degli Utilizzatori e dei Recuperatori e Riciclatori, non eleggessero per qualsiasi motivo i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione;

6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il Direttore Generale del Consorzio.

7. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

- a. nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente;
- b. salvo quanto previsto all'art. 14, comma 3, determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore Generale;
- c. convoca l'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
- d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
- e. definisce la ripartizione delle quote Assembleari in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;
- f. redige il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso al Conai;
- g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615 bis codice civile;
- h. approva il bilancio preventivo annuale e triennale entro il 30 settembre. Il bilancio preventivo annuale deve essere trasmesso al Conai, al Ministero della Transizione Ecologica e al Ministero dello sviluppo economico.
- i. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera a), a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone e approva la documentazione da fornire al Conai, di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale Conai di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- j. predispone il piano specifico di prevenzione e di gestione previsto al precedente art. 3, comma 10, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- k. adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- l. adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;
- m. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale ed interregionale del Consorzio nonché sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6;
- n. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;
- o. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;
- p. nomina e revoca il Direttore Generale del Consorzio stabilendone il compenso;
- q. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;
- r. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata al Conai;
- s. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;



- t. autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
 - u. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;
 - v. delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il Conai, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - w. delibera sull'esclusione dei consorziati;
 - x. approva le candidature da sottoporre all'Assemblea del Conai per l'elezione dei componenti del relativo Consiglio di amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento Conai;
 - y. approva il testo dell'allegato tecnico relativo agli imballaggi e rifiuti di imballaggio in alluminio dell'accordo di programma quadro stipulato dal Conai con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con i soggetti o forme associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - z. approva il testo della convenzione da stipularsi con il Conai per l'attribuzione del contributo ambientale, quale prevista dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - aa. propone all'Assemblea straordinaria le modifiche dello statuto.
8. Il Consiglio di amministrazione può:
- avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati;
 - costituire uno o più comitati consultivi, cui possono partecipare le imprese consorziate;
 - nominare un Comitato esecutivo, determinando il numero dei suoi componenti, la composizione dello stesso, le relative funzioni e i poteri eventualmente delegati.
9. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al Vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vicepresidente o al Direttore Generale, specifici incarichi.
10. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio né gli altri adempimenti indicati al comma 6 alla lettera f.
11. Delibera circa la composizione e i criteri di funzionamento dell'Organo di Vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 15
Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i dipendenti dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori legali. Fino a quando non sono stati designati da parte del Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero dello sviluppo economico i componenti di loro pertinenza, il collegio sindacale si considera comunque validamente costituito dai componenti eletti dall'Assemblea.

2. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'Assemblea successiva.

4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'Assemblea che lo esercita per giusta causa.

5. Il Collegio sindacale:

- a. controlla la gestione del Consorzio;
- b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento ed esercita tutte le funzioni che gli spettano ai sensi del Codice Civile;
- c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo;
- d. riferisce all'Assemblea, con apposita relazione, circa il bilancio preventivo annuale e triennale.

6. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera g).

8. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza analogamente a quanto previsto in proposito al precedente art. 13, comma 8 con la condizione che almeno uno dei componenti si trovi presso la sede legale del Consorzio.